

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

Prot. n. _____

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI DELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO" DI VIA SCIESA N. 32/A ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO".

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____

-----**TRA**-----

il Comune di Mogliano Veneto, con sede in Piazza Caduti, 8 (c.f.: 00565860269), qui rappresentato dal Dirigente del III° Settore "Sviluppo Servizi alla Persona" dott. Roberto Comis, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall'art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 e per dare esecuzione alla Determinazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge-----

-----**E**-----

L'associazione "Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto" (c.f.: 94002650268) qui rappresentata dal Presidente Sig.

-----**PREMESSO**-----

- Che l'associazione "Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto" è, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, associazione apolitica, apartitica e aconfessionale che non ha scopi di lucro e che persegue le seguenti finalità: favorire l'educazione e la formazione musicale dei giovani; presenziare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati; organizzare manifestazioni, concerti ed eventi di vario tipo utili alla diffusione della musica e al recupero dei valori sociali e popolari, con particolare riguardo a quelli locali; di collaborare con Istituzioni, Enti e Associazioni;
- che attraverso queste attività di interesse generale, rivolte alla promozione educativa e culturale, l'associazione "Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto", persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Che l'associazione "Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto" collabora, da molti anni, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza dell'amministrazione amministrativa, con il Comune di Mogliano Veneto offrendo il proprio supporto, mediante la partecipazione

dell'intero gruppo o del solo trombettiere, a vari eventi e celebrazioni istituzionali;

- Che l'associazione "Gruppo musicale città di Mogliano Veneto" è priva di una propria sede, necessaria per svolgere le proprie attività statutarie;

-----**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE**-----

-----**ART. 1**-----

Il Comune di Mogliano Veneto concede in comodato gratuito, all'associazione "Gruppo musicale città di Mogliano Veneto", che come sopra rappresentata accetta, l'uso di due locali del piano terra dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Sciesa n. 32/A (censito in catasto fabbricati Sezione D – Foglio 2 – Mappale 563 sub 3 – porzione), individuati a mezzo di tratteggio nell'allegata planimetria che, del presente atto, forma parte integrante e sostanziale.

I locali oggetto del presente atto vengono concessi in comodato per tutto il 2020, con possibilità di rinnovo espresso per l'anno successivo. E' espressamente vietata la cessione a terzi del contratto e/o il subentro nel contratto di comodato da parte di altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

-----**ART. 2**-----

I locali dovranno essere utilizzati dall'Associazione comodataria, per l'uso consentito in relazione alla destinazione dell'immobile e, nello specifico, esclusivamente come sede e per lo svolgimento delle proprie attività statutarie. L'Associazione, a norma dell'art. 1804 del Codice Civile, è tenuta a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.

-----**ART. 3**-----

Il Comune si fa carico di sostenere tutte le spese relative ai consumi di energia, riscaldamento ed acqua, Tari e/o altre forme di tributo e/o corrispettivo inerenti la gestione dei rifiuti. L'Associazione comodataria si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, nonché della loro custodia e pulizia in modo da assicurare la costante idoneità degli stessi allo svolgimento delle attività sociali. Le spese di manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune comodante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1808, comma secondo del c.c. *(il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti)* con

l'obbligo di immediata informazione per queste spese. Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti, il Comune comodante non è tenuto ad alcun rimborso. L'associazione comodataria si fa carico di consentire al Comune di effettuare indagini periodiche per verificare lo stato degli immobili o la rispondenza delle informazioni rese.

-----**ART. 4**-----

Il Comune si riserva la possibilità di rescindere il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Le parti potranno recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno mesi uno. L'associazione comodataria sarà tenuta al rispetto dell'uso previsto, costituendo l'eventuale uso difforme come anche l'eventuale cessione o sub concessione a terzi degli spazi assegnati risoluzione contrattuale *ipso iure*. Fatto salvo quanto espresso nei precedenti periodi del presente articolo, la revoca della concessione è disposta con provvedimento motivato qualora:

- a) l'associazione comodataria perde uno dei requisiti della concessione;
- b) l'associazione comodataria venga sciolta;
- c) in caso di cessione di locali, anche in parte, a terzi;
- d) i locali vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
- e) i locali in uso siano palesemente danneggiati e l'associazione non abbia provveduto al ripristino degli stessi. In quest'ultimo caso l'associazione comodataria viene diffidata ad adempiere ai propri obblighi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di persistenza dell'inottemperanza il Comune adotta provvedimento motivato di revoca della concessione in comodato d'uso gratuito. La revoca opera anche nel caso in cui il Comune accerti che i locali vengano utilizzati per scopi diversi da quelli oggetto della concessione, ovvero in caso di concessione dell'uso temporaneo dei locali ad altre associazioni od a privati al di fuori dell'ambito del perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione . In tali ipotesi l'esercizio della facoltà di revoca non richiederà alcun preavviso da parte del Comune e la stessa sarà ipso iure immediatamente efficace dal momento dell'avvenuta comunicazione all'associazione comodataria ai sensi dell'art.1456 c.c.

-----**ART. 5**-----

Al termine della scadenza del comodato o alla data del recesso, i locali dovranno essere restituiti al Comune liberi da beni e persone ed integri, salvo il normale deterioramento per l'uso. Alla restituzione dei locali, il Comune comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto

pattuito nel presente contratto, salvo che l'Associazione comodataria provi o che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

-----**ART. 6**-----

L'Associazione comodataria si obbliga ad utilizzare i locali concessi in modo adeguato e decoroso, custodendoli nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, igiene, dei regolamenti e provvedimenti comunali vigenti, applicabili e compatibili con la natura dello spazio e delle attività svolte. L'Associazione comodataria si assume inoltre ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale per eventuali danni sopravvenuti a cose e/o a persone durante e/o a causa dello svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di detti rischi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

-----**ART. 7**-----

Tutte le spese inerenti al presente atto sono a carico del Comune di Mogliano Veneto, quali a titolo esemplificativo l'imposta di bollo e l'eventuale registrazione in caso d'uso.

-----**ART. 8**-----

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento Europeo sulla protezione ed il trattamento dei dati personali GDPR 2016/679), i dati relativi al concessionario verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti si informano reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente atto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine esclusivo dell'adempimento del presente atto.

Il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Dirigente di settore, mentre con il presente atto, l'associazione comodataria viene nominata Responsabile esterno con riferimento agli atti e alla documentazione oggetto del presente atto, dati che dovranno essere trattati in osservanza del Regolamento Europeo sulla protezione ed il trattamento dei dati personali GDPR 2016/679.

-----**ART. 9**-----

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del codice civile e ad ogni altra norma che regola l'oggetto della presente scrittura privata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mogliano Veneto, il

Il Comodante

Comune di Mogliano Veneto

Dirigente del III° Settore "Sviluppo Servizi alla Persona"

Roberto Comis

Il Comodatario

Associazione "Gruppo musicale città di Mogliano Veneto"

Il Legale rappresentante